

# DIALOGHI

# STUDI E

# CONFRONTI

RIVISTA SCIENTIFICA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE GIURIDICA

*Direttore scientifico:*

Domenico Carola

*Comitato scientifico:*

Pierluigi Arigliani

Lorenzo Colazzilli

Luciano Garofano

Ernesto Grippo

Massimiliano Mancini

Franco Morizio

Gerardo Puopolo

Speciale Codice della Strada - Le modifiche recate  
dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021  
- Ecco tutte le novità da sapere

Gli atti vietati sulla strada

Il profondo rosso del rendiconto generale dello  
Stato 2020

Dir. Resp. Ernesto Grippo

Mensile – Anno I° - n. 8

Editore PISSTA  
Direzione e Redazione  
Via Catania, 12 – Pescara

Direttore responsabile  
Ernesto Grippo  
ernestogrippo@pissta.com

Coordinatore editoriale  
Oscar Torlontano  
oscartorlontano@pissta.com

Caporedattore  
Franco Morizio  
francomorizio@pissta.com

Redazione  
Antonino Borzumati  
antoninoborzumati@pissta.com

Luigi Del Giudice  
luigidelgiudice@pissta.com

Domenico Giannetta  
domicogiannetta@pissta.com

Marco Massavelli  
marcomassavelli@pissta.com

Antonio Modugno  
antoniomodugno@pissta.com

Giuseppe Montana  
giuseppemontana@pissta.com

**ARTICOLO**

**PAG.**

**Speciale Codice della Strada - Le modifiche  
recate dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021  
- Ecco tutte le novità da sapere**

**4**

**Gli atti vietati sulla strada**

**23**

**Il profondo rosso del rendiconto generale  
dello Stato 2020**

**29**



## Speciale Codice della Strada - Le modifiche recate dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 - Ecco tutte le novità da sapere

### ARTICOLO 1 Principi generali

**Comma 1- La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato**

*L'articolo che apre il codice della strada, come spesso accade, costituisce il primo principio informatore, di ordine generale di tutti il decreto legislativo e rappresenta la chiave di lettura di tutte le disposizioni che seguono. Ciò significa che le norme del codice della strada devono essere lette e applicate per il raggiungimento dei fini che il legislatore ha individuato in questa disposizione di ordine generale. Avendone individuati altri il comma primo è stato interamente riscritto con l'estensione nel principio della sicurezza della tutela della salute e delle persone nonché dell'ambiente considerate tra le finalità primarie perseguite dallo Stato*

### ARTICOLO 3 Definizioni stradali e di traffico

Comma 1, punto 53-bis) UTENTE VULNERABILE DELLA STRADA: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade

*Modificato il punto 53-bis) nella rubrica: UTENTE DEBOLE DELLA STRADA in UTENTE VULNERABILE DELLA STRADA: nel testo, persone disabili in carrozzella, vengono definite persone disabili.*

*Pedoni e disabili utenti ultra deboli in grave pericolo. Ante modifica, c'erano questi utenti deboli: pedoni, disabili e ciclisti; post modifica la classifica cambia. In primis, ci sono gli utenti ultra deboli: pedoni e disabili.*

*Poi ci sono gli utenti vulnerabili: ciclisti e monopattinisti. Ma enormemente più forti di pedoni e disabili. Quindi, chi va su veicoli a motore.*

### ARTICOLO 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

*Comma 4, lett. b). Alla fine della lett. b) viene aggiunto .... con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);*

*Il comma 4 dell'articolo stabilisce obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di esse. Opportunamente il legislatore ha aggiunto la nuova previsione*

### ARTICOLO 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Comma 2, lett. b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa

natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

**Comma 2, lett. b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo**

### indivisibile.

*Durante l'esame in sede referente è stata apportata una modifica all'art. 10, in materia di trasporti eccezionali. Al proposito, la lett. b) del comma 2, in ordine alla nozione di trasporto in condizioni di eccezionalità è sostituita per ridurre le masse complessive consentite.*

### ARTICOLO 15 Atti vietati

Comma 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i) è

Comma 3. Soppressa la lett. i) Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) **[ed i)]**

Comma 3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 108,00 a euro 433,00

Comma 3-bis. **Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria:** Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

Comma 3-ter. Nuovo comma inserito con le modifiche **Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.**

### ARTICOLO 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

#### Inseriti quattro nuovi commi

**Comma 4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.**

**Comma 4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare**

**entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.**

**Comma 4-quater.** L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata

**Comma 7-bis.** In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4.

**Comma 13-bis.**

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1,

**Comma 13-bis.**

Terzo capoverso .... dai commi 1, 4-bis e 7-bis, **Alla fine del comma 13-bis viene aggiunto: in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario.**

ARTICOLO 25

Attraversamenti ed uso della sede stradale

1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Comma 1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al

comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, **ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria**, dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente

Comma 1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

**Comma 1-quater.** Rivisitato con le modifiche Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter **in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture. (1)**

*(1) Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1- quater e 1-quinquies, del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25*

*Quanto invece agli attraversamenti e all'uso della sede stradale, all'art. 25, comma 1-bis, viene chiarito che le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità anche ai fini della loro*

*realizzazione e manutenzione anche straordinaria. Pertanto, il comma 1-quater dello stesso art. 25 viene modificato per coordinarlo con la modifica del comma 1-bis. Conseguentemente, l'art. 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione prevede che al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dal citato art. 25 del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, verrà approvato un elenco delle strutture interessate.*

ARTICOLO 40

Segnali orizzontali

Comma 11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;

**Comma 11.** In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni **che si accingono ad attraversare la strada o** che hanno iniziato l'attraversamento; omissis

ARTICOLO 50

Velocipedi

Comma 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza

Comma 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

*Aumentata la lunghezza dei velocipedi*

ARTICOLO 52

Ciclomotori

Comma 1. .... a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

Comma 1. .... a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, **o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;**

ARTICOLO 60

Cambia la rubrica dell'articolo

Ante modifica: Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Post modifica: **Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri**

Comma primo

Comma 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

**Comma 1.** Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i **ciclomotori**, gli autoveicoli e le **macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole (1)** di interesse storico e collezionistico

Comma 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.

**Comma 2.** Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i **ciclomotori**, gli autoveicoli e le **macchine agricole ..... omissis**

*(1) 2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma*

*All'art. 60, relativo ai mezzi d'epoca e di interesse storico e collezionistico, vengono apportate modifiche volte a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. A proposito di queste ultime, l'anzianità del mezzo è oggi fissata per legge in quarant'anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da*

collezione (anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dal Regolamento di esecuzione e attuazione)

#### ARTICOLO 61 Sagoma limite

Comma 2 Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18 m, .... omissis

**Comma 2** Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, **di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e .... omissis**

*Ancora in tema di lunghezza dei veicoli, interviene una modifica dell'art. 61, inerente al trasporto pubblico locale. La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16 metri e mezzo a 18,75, mediante una novella del comma 2. E' tenuta ferma, tuttavia, la condizione dell'idoneità dei mezzi e dei rimorchi all'intermodalità. Indi, viene aggiunto un comma 2-bis, ai sensi del quale gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 metri, purché su itinerari in corsia riservata autorizzati dal MIMS.*

#### ARTICOLO 62 Massa limite

Comma 3. Ultimo periodo Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18 m,

**Comma 3. Ultimo periodo: Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t.**

*All'art. 62, sulla massa limite, al cui comma 3 viene sostituito l'ultimo periodo, in virtù del quale, qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 tonnellate e mezza.*

#### ARTICOLO 68 Caratteristiche costruttiva e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

Comma 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

**Comma 2.** I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere **funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati**

*All'art. 68, sulle luci e sui catarifrangenti di segnalazione delle biciclette, il cui comma 2 viene sostituito nel senso di prevedere che tali dispositivi devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.*

#### ARTICOLO 80 Revisioni

**Comma 17-bis. Nuovo comma aggiunto** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa

*All'art. 80, comma 8, in virtù della quale la prevista facoltà di affidare in concessione, a imprese di autoriparazione le revisioni periodiche dei veicoli per il trasporto merci, è estesa ai rimorchi e ai semirimorchi. Viene inoltre inserito un comma 8-bis, volto a prevenire i conflitti d'interesse degli ispettori; al medesimo art. 80, è aggiunto un comma 17-bis volto a conferire a un decreto del Ministro IMS il potere di stabilire le modalità di riqualificazione - a fini di revisione dei veicoli a GPL - delle bombole, secondo la normativa europea.*

#### ARTICOLO 86 Integrata la rubrica dell'articolo da: Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

a: **Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi**

Comma 1. 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore

**Comma 1.** Il servizio di piazza con autovetture, **motocicli e velocipedi** con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

*All'art. 86, comma 1, si amplia ai motocicli e velocipedi la possibilità di effettuare il servizio di piazza, attualmente prevista solo per le autovetture con conducente e taxi*

#### ARTICOLO 100

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Comma 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

**Comma 10. Integrazione alla fine del comma: I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa**

*All'art. 100, comma 10, il quale vieta di apporre su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi elementi distintivi che possano ingenerare equivoci nella loro identificazione, viene introdotta una deroga, relativamente ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada. Limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, tali veicoli possono esporre, in luogo della targa un pannello auto-costruito, di fondo giallo e scritta nera, che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo.*

*Occorre, altresì, la licenza sportiva della Federazione Motociclistica Italiana per la specifica manifestazione.*

#### ARTICOLO 105 Traino di macchine agricole

Comma 1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m

**Comma 1.** I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza **di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8.**

*All'art. 105, ai sensi del quale la lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passa da 16 metri e mezzo a 18 metri e 75*

#### ARTICOLO 110

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

Comma 2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

**Comma 2** La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei

rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.

**2-bis. Nuovo comma: Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.**

*All'art. 110, si introduce un nuovo comma 2-bis che consente, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, l'immatricolazione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 110, a nome della rete di imprese. La disposizione prevede che la rete sia identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. La finalità è quella fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese. Si ricorda che il comma 2 dell'art. 110 prevede che la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione*

*siano rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. Ai sensi dell'art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

#### ARTICOLO 116

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.

Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso **anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123.** Ai

fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso **anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo.**

*All'art. 116, comma 9, inserita una modifica per la quale gli autisti del noleggio con conducente, per conseguire la necessaria patente KA o se del caso KB devono possedere l'attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso. Tale corso può essere somministrato anche dalle autoscuole.*

#### ARTICOLO 117

Limitazioni nella guida

Comma 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

**Comma 2-bis. Al quarto capoverso la modifica che recita: Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.**

*All'art. 117, comma 2-bis, si prevede che le limitazioni alla guida per i neopatentati di cat. B (cioè il divieto di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita*

*alla tara, superiore a 55 kW/t e per gli autoveicoli di categoria M1, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW) non si applichino se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.*

#### ARTICOLO 121

Esame di idoneità

Comma 121, comma 11

Comma 11 omissis Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

**Comma 11.** Nel limite di detta validità è consentito ripetere, **per non più di due volte**, la prova pratica di guida

*All'art. 121, comma 11, la validità dell'esame teorico per la patente di guida viene estesa fino a tre tentativi di prova pratica (la prima e due ripetizioni, in luogo della prima e una sola ripetizione)*

#### ARTICOLO 122

Esercitazioni di guida

Comma 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

**Comma 3.** Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, **quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.**

**Comma 5 abrogato** Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

Comma 6. L'autorizzazione è valida per sei mesi

**Comma 6.** L'autorizzazione è valida per **dodici** mesi.

Comma 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore,

persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430, ad euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

**Comma 8.** Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, **ove previsto**, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. **Ultimo periodo eliminato**

*All'art. 122, relativo alle esercitazioni di chi aspira a conseguire la patente di guida, che viene modificato in più punti. Il comma 3 - relativo all'ipotesi in cui sul veicolo non può prendere posto un passeggero-istruttore - viene sostituito per recepire le nuove classi di patenti (AM, A1, A2 e A). Il comma 5 è soppresso; al comma 6, la validità del permesso a esercitarsi (foglio rosa) è estesa da sei mesi a un anno; al comma 8, il terzo periodo è soppresso*

ARTICOLO 126-bis  
Patente a punti

Comma 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

**Comma 3.** Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

*All'art. 126-bis, relativo al punteggio della patente, il comma 3 viene sostituito per adeguare la norma all'operatività del nuovo portale dell'automobilista (in luogo dell'anagrafe degli abilitati alla guida), attraverso il quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli*

*automobilisti. (Sono poi apportate modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis, onde inasprire le sanzioni). Si ricorda che l'art. 126-bis del codice della strada è stato oggetto di una cospicua giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che aveva dichiarato illegittimo il comma 2 nella parte in cui prevedeva che «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché che «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Sentenze successive invece hanno dichiarato infondate ulteriori questioni. Si ricorda altresì che l'orientamento del Consiglio di Stato è nel senso che alla perdita totale del punteggio consegue automaticamente la revisione della patente di guida, vale a dire il procedimento di sottoposizione all'esame di idoneità tecnica (v. sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309 e sez. II, 8 febbraio 2021, n. 1179).*

**Nella tabella nuova previsione di decurtazione in conseguenza delle modifiche**

Art. 158 lett. g)	4
Art. 188 Comma 4 punti	6
Comma 5 punti	3

ARTICOLO 138  
Veicoli e conducenti delle Forze armate

Comma 11-bis. **Nuovo comma aggiunto I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.**

*Le modifiche vanno lette in combinato disposto con le modifiche all'art. 10 sui veicoli e trasporti eccezionali*

ARTICOLO 142  
Limiti di velocità

Comma 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti

Comma 12-quater. **Vengono fatte alcune aggiunte** Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. **Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo.** La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

*All'art. 142, relativo alle sanzioni per l'eccesso di velocità, è aggiunta la previsione per cui gli enti locali (non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi ma) devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre a proposito della destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale aveva ampliato, fino a tutto il 2022, le finalità d'uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).*

ARTICOLO 147  
Comportamento ai passaggi a livello

Comma 3-bis. **Nuovo comma aggiunto Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento.**

Comma 6-bis. **Nuovo comma aggiunto I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese** *All'art. 147, si prevede (nuovo comma 3-bis) che il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello possa essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, che possono essere installati direttamente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese.*

ARTICOLO 158  
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Comma 1. La fermata e la sosta sono vietate:  
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;  
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione;  
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;  
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali

verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

**h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici.**

In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Comma 1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

**h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;**

**h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.**

**Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che**

**permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.**

*Al comma 2, vengono aggiunte le lett. d-bis) e g-bis) ai sensi delle quali la sosta è vietata anche negli spazi riservati, rispettivamente, allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico e a quello dei veicoli con il citato permesso rosa; sempre al comma 2, la lett. h-bis) viene sostituita mentre viene aggiunta una lett. h-ter). Ne deriva che la sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici. Negli spazi riservati alla ricarica il divieto è previsto anche per i veicoli che non effettuano l'operazione di ricarica o per i veicoli elettrici che permangono sullo spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (cioè: per la ricarica veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; per la ricarica ultra-veloce: superiore a 50 kW). Viene poi inserito un comma 4-bis che aumenta le sanzioni amministrative per i trasgressori del divieto inerente al permesso rosa; il comma 5 rimodula le sanzioni inerenti ad alcuni divieti.*

#### ARTICOLO 171

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Comma 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

Comma 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde **anche** il conducente

*Viene soppressa la parola **minore**, e, quindi, del mancato uso del casco di qualunque trasportato, della violazione ne risponde sempre il conducente*

#### ARTICOLO 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Comma 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

Comma 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, **smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante**, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

la prima è che al volante, oltre allo smartphone, sarà vietato usare pure gli altri device elettronici, come tablet e simili. La norma li indica come "apparecchi radiotelefonici" e l'elenco include pure computer portatili, notebook e "dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante".

*Nella modifica apportata al comma 2 è prevista la multa per chi, alla guida, utilizza apparecchi radiotelefonici o altri device elettronici. L'elenco degli strumenti che non si possono utilizzare mentre si guida si adegua ai tempi e si allunga: include smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Anche ante modifica, con una interpretazione estensiva della norma, si veniva sanzionati se mentre si era alla guida si utilizzava il tablet. Ma con la rivisitazione della norma viene messo nero su bianco e non c'è cavillo legale che tenga. In tal*

*senso, del resto, già si erano orientate alcune pronunzie giudiziali di merito (v. tribunale di Pavia, sez. III, 7 giugno 2021, n. 806).*

#### ARTICOLO 175

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Comma 2 È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;

Comma 2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, **ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozette** di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;

*Nell'art. 175, comma 2, nell'insieme dei mezzi a due ruote cui è vietato circolare su strade extraurbane sono inseriti i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kilowatt.*

#### ARTICOLO 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Comma 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì



consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

Comma 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. **L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi.** I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato

da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

*A sua volta, l'art. 177 viene modificato, al comma 1, per prevedere l'uso della sirena sulle motoambulanze.*

#### ARTICOLO 180

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Comma 8-bis. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. **L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.**

*Per quel che concerne l'art. 180, inerente al possesso dei documenti necessari per la circolazione, si ricorda che essi, in sintesi, sono la carta di circolazione, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo e il certificato di assicurazione obbligatoria. E' noto altresì che la pubblica autorità può invitare il conducente a presentarsi per esibire la documentazione che possa comprovare l'ottemperanza ai doveri in ordine ai predetti documenti. All'art. 180, viene dunque aggiunto il comma 8-bis, in virtù del quale tale invito non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte*

*degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l'accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. Si tratta, in larga sostanza, di un'applicazione del principio di semplificazione amministrativa, stabilito in via generale dall'art. 3-bis della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.*

#### ARTICOLO 188

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

**Comma 3-bis. Nuovo comma aggiunto Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (1)**

- (1) *L'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualità in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestata dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate*

#### ARTICOLO 188-bis

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

Comma 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344

Comma 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne fa uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344

*Viene aggiunto un nuovo articolo, il 188-bis, il quale disciplina compiutamente la sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo sia la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per essi appositi spazi, sia i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, sia ancora le sanzioni per le violazioni.*

#### ARTICOLO 191

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Comma 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4

Comma 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono **dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità**, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.

*Venendo alla tutela dei pedoni, è stata apportata una modifica all'art. 191 (il cui contenuto si ricollega direttamente all'art. 2054 cod. civ.). Il comma 1, come novellato, prevede più puntualmente gli obblighi di cautela degli automobilisti sulle strade prive di semafori (o di agenti della polizia locale o stradale). Si prescrive, infatti, che "i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino*

nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4". Tale previsione si pone in sostanziale continuità con l'introduzione – con legge n. 41 del 2016 – dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali (artt. 589-bis e 589-ter codice penale) e fa anche tesoro dell'esperienza giudiziale in tema di cautele da adottare alla guida (v., per esempio, Corte di cassazione, sez. IV penale, 13 aprile 2021, n.16694; tribunale di Vibo Valentia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 433 e tribunale di Frosinone, 13 luglio 2021, n.1221).

#### ARTICOLO 196

##### Principio di solidarietà

Comma 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Comma 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 **il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;** in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo,

se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

*A sua volta, l'art. 196, comma 1, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, è modificato al secondo periodo, nel senso di prevedere che il locatario, e non il proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione, nei casi di locazione senza conducente.*

#### ARTICOLO 203

##### Ricorso al prefetto

Comma 1. 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Comma 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno **o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale**

Comma 1-bis. 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Comma 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di **ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

*Il provvedimento cambia il volto dell'art. 203 del Codice della strada, stabilendo che i trasgressori che nei 60 giorni successivi alla contestazione o alla notificazione della multa non provvedano a effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta, nei casi in cui è possibile farlo, possono fare ricorso al Prefetto presentandolo all'ufficio o al comando che ha effettuato l'accertamento o inviandolo tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ed è questa la novità, a mezzo pec.*

#### ARTICOLO 213

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Comma 3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

Comma 3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di **ricezione** del provvedimento **adottato dal prefetto.**

Comma 5..All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo. 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

Comma 5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814,00 a euro 7.261,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato,

senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato; **la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.** In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. **Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione.**

Comma 7  
la parola distrutto viene sostituita con la parola **alienato**

Comma 10-bis. Nuovo comma aggiunto. **Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA**

*In materia di misura cautelare del sequestro dei veicoli, si modifica l'articolo 213 stabilendo che qualora l'autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (anziché di trasmissione) del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede inoltre che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. Attualmente si prevede solo che del deposito del veicolo sia data comunicazione, oltre che mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, come attualmente previsto. Inoltre, nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto convenzionato (di cui all'articolo 214-bis) mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del Comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti convenzionati, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del Comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Si dispone inoltre che il prefetto ordini la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato (anziché distrutto come nella formulazione attuale), della somma ricavata. All'articolo 213, è aggiunto il comma 10-bis, ai sensi del quale, allorquando venga disposto il sequestro del veicolo, il relativo provvedimento è comunicato dall'organo di polizia procedente al Dipartimento per la mobilità sostenibile per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA*

ARTICOLO 214  
Fermo amministrativo del veicolo

Comma 5. La parola sequestro viene sostituita con la parola **fermo amministrativo**,,,,

*All'articolo 214, il comma 5 viene modificato prevedendo che la somma ricavata dall'alienazione sia depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo (anziché il sequestro), in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.*

ARTICOLO 215-bis  
Dalla rubrica Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati viene cancellata la parola **rimossi**

Comma 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

Comma 1. Viene cancellato l'ultimo periodo I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, **[in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico].**

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità **di attuazione delle disposizioni** del presente articolo.

*All'art. 215-bis, viene eliminato nella rubrica dell'articolo, il riferimento ai veicoli rimossi e viene soppresso, l'ultimo periodo del comma 1, cioè l'obbligo di indicare, nell'elenco dei veicoli giacenti da oltre sei mesi, per ciascun veicolo, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. Inoltre, al comma 4, si prevede che con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, anziché, come nel testo vigente, le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure.*

Decreto legislativo 21/11/2005 n. 285 Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

Comma 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:  
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati 'servizi di linea': i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.

Riscritto il comma 1 che disciplina nella semantica i servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

**Calogero  
Putrone**



Già Comandante della P.M. di P. di Montechiaro, è Comandante della P.M. di P. Empedocle dove è stato responsabile del S.U.A.P. e dei Servizi Demografici. Formatore in materia di CDS nel corso dedicato agli Agenti nuovi assunti presso il Comune di Realmonte (AG), ha collaborato con la Prefettura di Agrigento per la divulgazione di corsi di educazione stradale nelle scuole elementari e medie, è stato relatore al Convegno Nazionale delle P. L. di Riccione ed ha pubblicato articoli in materia di CDS.

## Gli atti vietati sulla strada

### ART.15 DEL CDS, CORRELAZIONI E DIFFERENZE CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI AMBIENTALI E CON IL CODICE PENALE

#### PREMESSA

un articolo del nostro complesso e tanto discusso codice della strada, che trovo interessante, ma anche poco applicato, è l'art.15, la cui intitolazione "Atti Vietati", induce subito il suo lettore a leggerlo con curiosa attenzione.

Mi colpì, sin dalla sua prima lettura, proprio quel suo imperat che promana da tale titolo; quasi come una voce che urla contro chiunque esegue un'azione atta ad offendere o danneggiare una strada.

Peraltro mi posi subito un problema, che, per la verità, dalla lettura del nostro codice, è divenuto comune; capire quali analogie o differenze, ci poteva essere tra questa norma e tutte le altre contenute nel decreto Legislativo nr.152 del 2006, meglio noto come testo unico ambientale e cercare di capire in che modo questa norma del cds si correla e differenzi con quelle del Codice Penale che disciplinano illeciti similari.

In qualsiasi realtà ci troviamo, non di rado ci imbattiamo in insudiciamento delle strade, in segnaletica stradale imbrattata, divelta, in deposito di rifiuti o di altro materiale atto ad insudiciare le strade ecc.

Eppure, almeno nella realtà in cui opero, noto come non sia scontata, immediata la contestazione di queste violazioni, sia da parte delle polizie municipali, che anche delle altre forze di polizia che vi operano.

Proprio tale fatto, ossia avere a disposizione un articolo del codice della strada così scontato e di immediata applicazione, stentatamente contestato, ha ulteriormente stimolato, il mio desiderio di approfondire l'argomento e sottoporre alla vostra attenzione le riflessioni e le conclusioni giunte al termine di questo breve cammino.

#### IL TESTO DELLA NORMA DEL CODICE DELLA STRADA

L'art.15 del codice della strada, titolato ATTI VIETATI così recita:

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  - f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  - f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
  - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  - h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.
- 3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 108 a Euro 434.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

## DISAMINA DELL'ART.15 E SUE CORRELAZIONE CON LE LEGGI AMBIENTALI.

la lettura del testo normativo del paragrafo che precede, nella sua semplicità, elenca una serie di azioni vietate, poiché il loro compiersi ha negative conseguenze, sul bene assoluto che intende tutelare qualsiasi norma del codice della strada, ossia la strada e sue pertinenze. Non a caso il codice della strada è una legge speciale, proprio perché l'intero suo contenuto è riferito solo ed esclusivamente a quel determinato ambiente.

Come detto, trattasi di una norma di facile lettura, intuitiva, ma tre casi, meritano un approfondimento, o meglio, tre sono le ipotesi che ho giudicato meritevoli di precisazioni.

E' il caso dei punti f, f/bis ed i. In tutte e tre le ipotesi appena elencate, è chiaro che l'obiettivo del legislatore sia quello di proteggere la strada impedendo azioni che abbiano come diretta conseguenza, il suo insudiciamento ed imbrattamento.

La strada si imbratta o insudicia, se deposito dei rifiuti umidi con il percolato (f), lo stesso se getto rifiuti da veicoli in sosta o in movimento (f/bis) o se getto qualsiasi rifiuto da un veicolo in movimento (i).

Peraltro notiamo come chi viola i punti f ed i incorre, ai sensi del comma 3, nella sanzione pecuniaria da euro 26 a euro 102, mentre coloro che violano le prescrizioni di cui alla lettera f/bis, ai sensi del comma 3/bis, si vedranno applicare una sanzione pecuniaria ben più onerosa, compresa tra euro 105 ed euro 422.

A ciò aggiungasi, come vedremo, l'inasprimento delle sanzioni previste dalla legge n.221/2015, meglio conosciuta come collegato ambientale, per chi getta mozziconi di sigarette, scontrini ecc.

Purtroppo nelle mie zone, il trovare resti di cibo, bottiglie, cartacce, tovaglioli, unti di olio, fazzoletti di carta o imbevuti, pannolini, assorbenti, a terra, lasciati da auto in sosta, non è infrequente, soprattutto nella bella stagione; lo stesso dicasi per scontrini e mozziconi di sigarette, tutti abbandonati. da gentili signori da auto in sosta o in movimento, ma anche da pedoni.

Leggevo su Virgilio, un articolo, che evidenziava che in Italia oltre il 30% degli italiani è avvezzo a lanciare da finestrini di auto in sosta o in movimento qualsiasi cosa abbia in mano, gesti questi, atti a offendere sia il decoro della strada che anche il pedone, il ciclista o il motociclista che ci segue.

La domanda che mi pongo consegue proprio a questa lettura, come mai non si contesta l'art.15 al pari o quasi di una sosta irregolare?

Una prima risposta la trovo immediatamente; per la

difficoltà di cogliere nel fatto il trasgressore. Infatti trattasi tutti di gesti atti ad offendere l'ambiente, eseguiti in una manciata di secondi; dunque o l'accertatore è presente nell'istante in cui si compie il gesto illecito, o meglio, l'atto vietato, o impossibile la sua contestazione. Ma una delle cause può essere anche attribuibile a negligenza o meglio, a poca conoscenza della norma in esame?

Personalmente, almeno per quanto mi riguarda, ritengo, con ammissione di responsabilità, che la scarsa applicazione delle prescrizioni relative agli atti vietati, sia anche conseguenza di entrambe le cause sopra cennate.

Altra considerazione la rivolgo alle ipotesi previste dai punti f/bis ed i.

Con l'inserimento dell'inasprimento della sanzione di cui alla lettera f-bis (insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento), non comprendo a che vale mantenere in vita anche quanto vietato dalla lettera i (gettare dai veicoli in movimento, qualsiasi cosa).

Sono di quelle complicazioni che non comprendo; pare che dovremmo fare una scelta dell'una o l'altra fattispecie, a seconda del rifiuto che si getta e se il veicolo sia in sosta o in movimento; se tale da insudiciare la strada e proveniente da veicolo in sosta o in movimento, la violazione è quella di cui alla lettera f/bis del comma 1 dell'art.15, viceversa è quella prevista dallo stesso comma, lettera i se il veicolo è solo in movimento e se il rifiuto non insudicia la strada. Beh se non ho capito bene, sono felice, ma se ho ben capito, confermo che la cosa più logica è quella di render facile la vita di chi è per strada a tutelare l'ordine, la sicurezza ed il suo decoro, eliminando ipotesi simili o pressoché identiche.

Di rilievo è invece, a tal uopo, l'inasprimento di tali sanzioni, inserite dalla legge n.221/2015, nota come collegato ambientale, di cui si è appena fatto cenno.

Comè noto a chiunque abbia già letto qualsiasi mio scritto, mi piace agire con un obiettivo, permettere a chi opera per strada di sapere cosa fare nell'immediato.

Se, come abbiamo visto, l'art. 15 del Codice della Strada punisce chiunque si permetta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze" nonché "insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento" con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 oppure con quella da euro 105 a euro 422 se il getto o il deposito avviene da veicolo in movimento o in sosta, la legge n. 221/2015, meglio nota come "collegato ambientale" prevede che chi abbandona per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sarà soggetto ad una multa da 30 a 150 euro: invece, chi trasgre-

disce il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta sul suolo è soggetto alla sanzione pecuniaria aumentata fino al doppio, e cioè fino a 300 euro.

Come non condividere un inasprimento delle sanzioni per chi, con tale noncuranza, lede e offende l'ambiente, utilizzato molto spesso come pattumiera, anzi, come mastello di rifiuti indifferenziati?

Resta però, insuperabile un problema ad esso correlato, che rende spesso inutile o poco utile qualsiasi provvedimento; gli organici inadeguati delle polizie municipali. E' infatti, inconfutabile, che tali violazioni siano perseguiti dalle sole polizie locali che, da vere e proprie polizie di prossimità, polizie dell'urbe, vivono e sentono la difesa del decoro urbano molto più di qualsiasi altra forza che vi opera.

Proprio perchè polizia di prossimità, spesso l'azione della polizia locale, per incidere positivamente sulla collettività cui si rivolge, non può prescindere dalla presenza di unità in numero adeguato, l'assenza di chi deve vigilare sull'urbe e dunque, sul singolo cittadino, vanifica l'adozione di qualsiasi provvedimento che abbia finalità di difesa dell'ambiente.

dunque tante leggi ed anche giuste, importanti, ma troppo esigui gli organici di chi deve pretendere il rispetto, l'osservanza.

Oltre a quanto chiarito sugli inasprimenti del collegato ambientale, anche il testo Unico delle Leggi Ambientali, ossia il D.Lgs.nr.152/2006, l'art.255 prevede sanzioni pecuniarie per chiunque abbandona rifiuti. Il primo comma della norma in esame così recita:

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

Anche in questo caso, così come in tanti altri paralleli tra il nostro codice della strada e altri codici o norme che trattano fattispecie simili, ciò che distingue il codice della strada da tutte le altre norme, è proprio il suo ambiente di riferimento, la strada. l'art.255 del d.Lgs. nr.152/2006 attenziona l'abbandono dei rifiuti ovunque avvenga, mentre il codice della strada solo se l'abbandono avviene in un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed animali, ossia la strada per come la definisce al suo art.2; il codice della strada ha a cuore la strada, le sue pertinenze e chi la frequenta..

proprio questa riflessione permette di concludere sulla perfetta coesistenza di entrambe le norme; l'art.15 del

c.d.s. concorre perfettamente con le norme del Testo unico Ambientale che tutelano l'ambiente (compreso la strada) da abbandono o deposito di rifiuti.

Per completezza di informazione, è giusto precisare che, quando le cose gettate, imbrattano, offendano o molestino persone, la norma da applicare è l'art.674 del C.P., dunque, quando il bene destinatario della tutela non è né la strada né l'ambiente, ma l'uomo, come meglio vedremo nel paragrafo che segue; lo stesso dicasi per i casi di danneggiamento.

Inoltre è da evidenziare che la norma del codice della strada individua nel Prefetto e non nel Sindaco, l'Autorità cui compete il prendersi cura, dunque l'assicurare, che il trasgressore provveda a rimediare al danno causato, con il compimento del suo atto vietato, alla strada, sia accertandosi che questi vi abbia rimediato, sia provvedendo direttamente a spese ed in danno dello stesso trasgressore, secondo l'iter che, appunto, permetta il ripristino dello stato dei luoghi offeso, per come prescritto dal comma 4 dell'art.15 del C.D.S.

## DIFFERENZE TRA ATTI VIETATI DAL CODICE DELLA STRADA, IL GETTO PERICOLOSO DI COSE E IL DANNEGGIAMENTO PREVISTI DAL CODICE PENALE.

Dopo avere letto ed esaminato l'art.15 del nostro codice della strada, non può non attirare curiosità il cercare di capire in che modi si correlazioni anche con il codice penale ed in particolare con il reato di "getto pericoloso di cose" previsto dall'art.674 che così recita:

*"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro".*

La differenza tra le vicende odierne e quelle del passato è il "dolo", vale a dire la volontà di danneggiare il vicino del piano inferiore con il getto di briciole di pane, polvere, mozziconi di sigaretta, secchi di acqua e altri oggetti di ogni tipo.

Dagli anni trenta, esiste un reato specifico che punisce questi comportamenti, denominato getto pericoloso di cose, e ci sono diverse norme penali rivolte a sanzionare il vicino colpevole del lancio di oggetti dal balcone.

Chi viene colpito può sempre invocare il risarcimento del danno in un giudizio civile, ma la querela è più rapida, economica e incisiva.

Ci sono persone che hanno l'abitudine di battere tappe-

ti da balconi o finestre, un comportamento che non si può nascondere, e chi lo fa, sa che se sbaglia, può essere visto e punito con facilità, e per questo è più difficile pensare alla malafede di chi lo mette in atto.

Il tappeto battuto può sporcare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di batterlo, ma è anche vero che i la polvere non ha la capacità di danneggiare nessuno.

Lo stesso vale per chi scuote la tovaglia con briciole di pane, anche se questo gesto, ripetuto quotidianamente, e anche più di una volta al giorno, può urtare chiunque al piano di sotto.

La Suprema Corte di Cassazione è stata **chiamata a chiarire se battere tappeti dal balcone è reato**, e la risposta è stata negativa.

**Secondo i giudici, perché ci sia il reato di getto di cose pericolose è necessario che ad essere danneggiata sia una persona e non degli oggetti.** Dunque come già si ha avuto modo di chiarire in altri lavori nei quali si è approfondita la correlazione tra il Codice della Strada e le altre norme che regolamentano la medesima fattispecie, ciò che differisce è sempre il soggetto o meglio, l'ambiente di tutela del codice della strada, che è e resta solo la strada e le sue pertinenze, da tutte le altre norme che, seppur riferite al medesimo atto illecito, intendono tutelare soggetti diversi; nel caso del nostro codice penale, al centro della sua attenzione non c'è la strada e le sue pertinenze, ma l'uomo. Proprio in coerenza con tale principio, il nostro codice della strada, per ogni illecito dal cui compiersi deriva un danno alla strada o alle sue pertinenze, ne prevede sempre la conseguente riparazione, individuando nel Prefetto e in alcuni casi nel Sindaco, l'autorità competente ad emettere e controllare che tali prescrizioni vengano effettivamente eseguite; nel caso in esame, per tutte le offese che subisce la strada previste dall'Art.15, è il Signor Prefetto che dovrà verificare il ripristino dello stato dei luoghi, dunque del tratto stradale, compromesso dall'atto vietato.

Il gesto di battere i tappeti può diventare reato quando si ripete ogni giorno e in modo assillante, anche oltre il necessario.

In simili ipotesi il comportamento può essere punito come disturbo alla quiete pubblica se i rumori sono tali da molestare l'intero palazzo e chi vive accanto (estratto da una pubblicazione di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di famiglia del 01 novembre 2018). Si tralascia di proporre la restante parte dello scritto dell'Avv. Concas poiché affronta un tema che non si ritiene compatibile o correlato agli atti vietati.

Non diverse la conclusione e le considerazioni riferite al caso in cui dall'atto illecito sanzionato ne possa deri-

vare danno alla strada o alle sue pertinenze.

Qualora l'azione del responsabile sia di tipo doloso, cioè esplicitamente diretta a produrre un danno, l'illecito amministrativo, con la relativa sanzione, concorra con il delitto di danneggiamento [1]. Si tratta di un reato perseguibile su iniziativa d'ufficio, così che, insieme alla redazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, nella specie dell'articolo 15, dovrebbe essere comunicata la notizia di reato anche all'Autorità Giudiziaria che provvederà ai relativi accertamenti e alla richiesta di giudizio dinanzi al giudice penale. Tuttavia la **Giurisprudenza** non è univoca sul punto e ha ritenuto, anche recentemente, che l'articolo che dispone la sanzione per il danneggiamento della sede stradale e delle pertinenze rappresenti una norma speciale che deve escludere possa essere integrato anche un reato [2]. È stata invece dichiarata applicabile, in concorso con l'articolo di cui trattasi, la sanzione penale per l'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. La **Giurisprudenza** ha infatti inteso l'articolo 15 come avente un obiettivo di prevenzione da qualsiasi atto dannoso ma non un senso di prevenzione dei pericoli derivanti dalla rimozione dei segnali. Così ha stabilito che oltre alla sanzione del Codice della Strada si debba applicare, in questi casi, anche l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a cinquecentosedici euro [3]. (estratto da **La Legge per Tutti del 11 febbraio 2019 disponibile sul web**). Seguendo la logica di questo breve, ma interessante estratto, è chiaro che non è applicabile, secondo mia personale riflessione, l'illecito penale di cui all'art.674 del C.P. a coloro che sporcano le strade con residui di pulizia, siano essi liquidi o solidi, dei propri terrazzi o balconi; infatti commette reato, secondo una pronuncia della Corte di cassazione del maggio 2018, solo il privato che sporca la proprietà del vicino. Anche in questo Caso la norma penale tutela la persona e il Codice della strada appunto, la strada ed essendo legge speciale, esclude l'esistenza dell'illecito ex art.674 prevedendone uno amministrativo ben specifico per condannare il gesto di chi lo destina non al privato e alla sua proprietà, ma alla strada.

#### GIURISPRUDENZA

Si conclude, come al solito direi, il presente lavoro, proponendo all'attenzione del lettore una sintesi delle sentenze della Corte di cassazione, che permettono di

meglio orientarci proprio sulla valenza penale dell'argomento trattato e sulle brevi riflessioni proposte nei paragrafi che precedono, in particolare come sia sempre la legge speciale a prevalere su quella che ha portata generale.

Di seguito, si ritiene utile presentare il sunto del giudizio di danneggiamento di pertinenze della strada, nel caso di specie corpi illuminanti ed una fioriera, giudicati in primo grado dal Tribunale di Urbino, appellati presso la Corte di Appello di Ancona ed infine decisi dalla sentenza n.9541 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. II il 13 marzo 2012.

utile poter seguire l'evoluzione del giudizio dal primo al secondo grado e da questo al definitivo pronunciamento della Corte di cassazione che afferma la piena prevalenza della norma del codice della strada in esame sulle norme del codice penale, secondo il principio di specialità che qui trova piena applicazione e riconoscimento.

**Danneggiamento volontario di impianti di illuminazione o segnaletica stradale - violazione dell'articolo 15 codice della strada e non dell'articolo 635 c.p. - principio di specialità.**

Il Tribunale di Urbino, con sentenza dell'11 maggio 2007, condannava .... per i reati di cui agli artt. 651 e 635 cod. pen., quest'ultimo consistito nel danneggiamento - a seguito di una lite con un altro avventore - della porta di ingresso del ... e di un lampione ed una fioriera poste all'esterno del predetto esercizio.

In data 21 febbraio 2011 la Corte d'appello di Ancona disponeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevando l'irregolarità della notifica all'imputato contumace del verbale contenente la contestazione della recidiva, nonché escludendo - per difetto di querela - la procedibilità per il danneggiamento della sola porta dell'esercizio commerciale, con conseguente rideterminazione della pena finale. In particolare, restava ferma l'affermazione di responsabilità per il danneggiamento del lampione e della fioriera.

Avverso tale sentenza il .... propone ricorso per l'annullamento, indicando a sostegno due motivi.

Innanzitutto, egli deduce - ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. - che il danneggiamento del lampione e della fioriera andrebbero ascritti all'ipotesi contravvenzionale amministrativa di cui all'art. 15 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e, considerata la specialità di quest'ultima norma, il fatto non dovrebbe costituire reato.

In secondo luogo ed in via subordinata, si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1981. Osserva al riguardo

che alla concessione del chiesto beneficio non sarebbe ostativo il diniego delle attenuanti generiche, data l'eterogeneità dei due istituti.

**Corte di Cassazione 13/03/2012 Strade - Private e pubbliche - Strada pubblica - Disposizione di cui all'art. 15, comma primo, Lett. a), c.d.s. - Natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635 c.p. - Sussistenza**

(Cass. Pen., Sez. II., 13 marzo 2012, n. 9541)



*La disposizione di cui all'art. 15, comma primo, lett. a), c.d.s. - che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635, comma primo, n. 3, c.p., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l'omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati - fioriera o lampione - e la sede stradale). (Cass. Pen., sez. II, 13 marzo 2012, n. 9541) - [RIV-1210P892] Art. 15 c.*  
**Altra sentenza interessante, seppur datata, che invece evidenzia la piena coesistenza di norma penale e art.15 del codice della strada, è quella di seguito riportata.**

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985**

Poiché la norma di cui all'art. 15 c.s., che prevede una

sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l'inapplicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola). (Nuovo c.s., art. 15; c.p., art. 673; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9).

Chiarissima la massima degli Ermellini; nel caso esaminato, è evidente che la tutela del Codice della strada è ben diversa rispetto a quella del codice penale. Ecco perché l'applicazione della sanzione del codice della strada, non deve pregiudicare l'applicazione della norma penale che tutela la pubblica incolumità.

**Mario  
Collevecchio**



Docente Scuola di Specializzazione Alma Mater Bologna. Esperto in management e bilancio nella P.A.. Già docente Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Università "Bocconi", "Ca' Foscari", "G.D'Annunzio". Autore di 300 pubblicazioni. Già direttore generale Ministero dei Trasporti, Segretario Generale Conferenza Stato-Regioni, dirigente Regioni Veneto e Abruzzo, direttore generale Provincia di Pescara. Titolare Studio di Management Consulting a Pescara.

## Il profondo rosso del rendiconto generale dello Stato 2020

### Abstract

*Il rendiconto dello Stato passa del tutto inosservato dai mass media e dall'opinione pubblica al contrario di quanto avviene con riferimento al bilancio di previsione. In realtà i due documenti presentano caratteristiche diverse non soltanto sul piano contabile. Nei tempi recenti, il bilancio ha assunto il valore di strumento fondamentale di programmazione economica e sociale, segue un iter di formazione strettamente collegato all'appartenenza dell'Italia all'UE, si conclude con la "legge di bilancio" che, sia pure entro certi limiti, contiene una serie di disposizioni di natura sostanziale che intervengono in tutti i campi. Di qui la massima attenzione alla "manovra di bilancio" che viene conosciuta, discussa, pubblicizzata in quanto tocca gli interessi di tutti. Diversa è la funzione del rendiconto che si pone come un documento tardivo, tecnicamente complesso, poco leggibile, con un iter che ricorda il passato e che si conclude con l'approvazione di una legge ermetica che occupa soltanto tre pagine della Gazzetta Ufficiale. Eppure, questo documento dovrebbe essere fondamentale nel processo di valutazione dei risultati dell'attività amministrativa, non soltanto da parte dell'OIV, ma dell'intera comunità nella reale concezione dell'accountability. Questo scritto cerca di entrare nella lettura della legge di rendiconto 2020 per illustrare i contenuti essenziali che riguardano il conto del bilancio e il conto del patrimonio di cui il rendiconto si compone. Ne scaturisce la visione complessiva dell'impatto sul bilancio della serie numerosa e necessaria degli interventi condotti nel 2020 per contrastare la pandemia da Covid-19 attraverso misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Basti pensare che il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, è cresciuto di quasi due volte e mezzo il valore iniziale attestandosi a 270,9 miliardi di euro e che l'indebitamento complessivo è salito a 506,9 miliardi di euro, ivi compreso il ripiano del disavanzo della gestione di competenza. I risultati differenziali del bilancio a consuntivo sono dunque tutti fortemente negativi, ma non devono sorprendere qua-*

*lora si consideri. La situazione di assoluta emergenza ed eccezionalità che ha caratterizzato l'anno 2020. Oggi il problema principale nel perdurare della pandemia, sia pure affievolita, è quello di proseguire nella politica di bilancio espansiva puntando sull'incremento del PIL, sul percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine e sulla riduzione graduale del debito. L'attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e i vivaci segnali di ripresa registrati di questi mesi inducono decisamente a pensare che il peggio sia passato.*

**1** - Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 142 concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. Ancora una volta si è trattato di un provvedimento tardivo e inadeguato rispetto all'esigenza di far conoscere a tutti l'andamento e i risultati di una gestione particolarmente complessa come quella attinente all'anno 2020 tristemente caratterizzato dalla pandemia Covid-

19. In realtà la procedura di formazione e di approvazione del rendiconto, ancora radicata nella tradizione di oltre un secolo, la sua struttura e i contenuti tecnicamente complessi ne impediscono l'accesso nel pieno rispetto del principio della trasparenza. Ne deriva che questo documento, che dovrebbe essere fondamentale nel processo di valutazione dei risultati dell'attività amministrativa da parte della comunità, passa del tutto inosservato dai mass media e dall'opinione pubblica al contrario di quanto avviene con riferimento al bilancio di previsione. In realtà, specie in epoca più recente, il bilancio ha assunto il valore di strumento fondamentale di programmazione economica e sociale strettamente collegato all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle opportunità e ai vincoli che ne derivano. Ne consegue che la normativa di riferimento è molto puntuale. Si parte dal documento di economia e finanza (DEF), nelle sue componenti principali del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma, per procedere al vaglio da parte della CE durante il semestre europeo, all'esame delle osservazioni che ne

scaturiscono, all'aggiornamento del DEF, all'invio alla Commissione della bozza di bilancio programmatico e infine alla presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento entro il 20 ottobre. A questo punto l'attenzione è massima. La legge 163 del 2016, che disciplina i contenuti della legge di bilancio in seguito alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, prevede la possibilità di emanare, sia pure entro certi limiti, una serie di disposizioni di natura sostanziale che intervengono in tutti i campi. Di qui il serrato confronto tra le parti e l'intenso dibattito parlamentare che spesso si conclude con un voto di fiducia. I mass-media concedono ampio spazio a questo processo che interessa non soltanto la politica, ma gran parte della comunità intenta a conoscere la "manovra di bilancio", vale a dire le prospettive degli interventi in materia fiscale (riduzione delle tasse) e soprattutto in materia economica e sociale. La legge di bilancio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con l'allegato analitico per ciascun ministero delle entrate e delle spese, queste ultime distinte in *missioni e programmi*. Subito dopo l'approvazione parlamentare del bilancio, il ministro per l'economia e la finanza emana un decreto ancora più analitico in cui le entrate e le spese previste sono distinte per unità elementari (*capitoli* - circa 5.000). Anche questo decreto è pubblicato nella GU in ampliando notevolmente lo spazio potenziale di accesso alla conoscenza delle politiche di bilancio.

**2** - Tutto questo non avviene con riferimento al rendiconto generale dello Stato. La normativa di riferimento è più scarna e ricalca in parte le disposizioni del passato. Ferma restando l'approvazione con legge del rendiconto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la disciplina del rendiconto è contenuta negli articoli 35 e seguenti della legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 che ha introdotto numerose innovazioni nella disciplina del bilancio dello Stato e nell'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ma poche in materia di rendiconto.

In sintesi, le norme confermano la presentazione alle camere del rendiconto entro il mese di giugno, la sua composizione nelle due parti tradizionali, conto *del bilancio e conto del patrimonio*, l'indicazione degli elementi in esse compresi, l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione; istituto ultracentenario che tende a rinnovarsi nelle forme e nei contenuti. Le maggiori novità in questo campo sono recenti e derivano dal decreto legislativo 12.5.2016, n. 90, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 40, comma 1 della legge 196, che in-

terviene sulla struttura del bilancio, introduce i principi contabili generali, detta norme sul sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, introduce il piano dei conti integrato. L'articolo 2, comma 6 del decreto prevede che il rendiconto è corredato di apposita *nota integrativa* che, oltre ad illustrare per ciascuna amministrazione e per ciascun programma di spesa, i risultati finanziari, contiene l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa che accompagna il bilancio di previsione in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto. Il rendiconto illustra altresì in allegato le risultanze economiche per ciascun ministero (*rendiconto economico*) e le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (*eco rendiconto*). In base a questa norma, i rendiconti degli ultimi anni presentano note integrative interessanti che contengono la descrizione delle attività svolte dai ministeri con riferimento ai *programmi* e alle *azioni* e l'introduzione, accanto agli indicatori finanziari, anche di indicatori di output e un po' meno di outcome. La piena attuazione di quest'ultima normativa consentirà dunque di imprimere al rendiconto quel necessario carattere di moderno *strumento di accountability* rivolto a dimostrare i risultati della politica di bilancio effettivamente raggiunti in termini di servizi prestati, di opere realizzate, di iniziative concluse. In tale direzione, occorre tuttavia condurre una poderosa azione di semplificazione in modo da consentire in concreto l'accesso a queste informazioni, particolarmente complesse, in omaggio ai principi della trasparenza e della partecipazione. A differenza del bilancio di previsione, il rendiconto non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, neanche in forma semplificata o limitatamente a quadri e riepiloghi più importanti.

**3** - La legge di approvazione del rendiconto n. 142 del 24 settembre scorso consta di soli 7 articoli e si sviluppa in appena 3 pagine della Gazzetta Ufficiale! In realtà l'approvazione concerne i risultati finali del conto di bilancio e del conto del patrimonio che sono espressi in forma talmente macro aggregata da diventare incomprensibile nei contenuti. Proviamo ad entrare.

#### *Il conto di bilancio*

Nel sistema di contabilità finanziaria che è quello prevalente nello Stato e nelle amministrazioni pubbliche, il conto del bilancio si riferisce alle previsioni di entrata e di spesa espresse sia in termini di competenza che in termini di cassa, per seguirne la gestione nel cor-

so dell'esercizio e dimostrare i risultati finali. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge 196 del 2009, il conto comprende, in relazione alla classificazione del bilancio, gli accertamenti e le riscossioni delle entrate e gli impegni e i pagamenti delle spese. Evidenzia inoltre i risultati della gestione dei residui attivi e passivi e conclude con la dimostrazione della situazione finanziaria di competenza e di cassa. Tale è in sintesi il contenuto dei primi quattro articoli della legge in esame. Nel merito:

- *le entrate accertate* nel corso dell'esercizio ammontano a 943,49 miliardi di euro. Questo importo va riferito alle previsioni definitive di competenza del bilancio 2020 determinate in 1.067,1 miliardi rispetto alle previsioni iniziali di 897,4. L'aumento deriva dalle misure introdotte dai vari provvedimenti legislativi rivolti a contrastare la pandemia e ha soprattutto riguardato l'accensione dei prestiti. Lo scarto tra previsioni e accertamenti (minori entrate) è di 123,6 mld. Di queste entrate sono state riscosse e versate nell'esercizio 860,40 mld. Pertanto, 83,09 miliardi costituiscono residui attivi che si aggiungono a quelli provenienti dagli esercizi precedenti pari a 160,8 mld. Ne deriva che alla chiusura dell'esercizio 2020, *l'ammontare complessivo dei residui attivi* dello Stato ammonta 211,18 miliardi di euro. Una riserva notevole rappresentata tuttavia in gran parte dalla possibilità di accensione di ulteriori prestiti

- *le spese impegnate* nel corso dell'esercizio ammontano a 1.076,08 miliardi di euro, di cui pagate 949,00 miliardi. I residui passivi dell'esercizio ammontano pertanto a 127,08 miliardi e si aggiungono a quelli degli esercizi precedenti pari a 69,73. Ne deriva che *l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio* ammonta a 196,91 miliardi di euro.

#### *Il disavanzo della gestione di competenza*

Nel confrontare le cifre indicate concernenti gli accertamenti di entrata (+ 943,49) e gli impegni di spesa (- 1.076,8), l'articolo 3 della legge determina il *disavanzo della gestione di competenza* in 132,59 miliardi di euro. La norma distingue per *titoli* gli accertamenti dell'entrata e gli impegni della spesa.

Con riferimento all'*entrata*, si rileva che le entrate tributarie accertate, pari a 480,77 mld, rappresentano solo il 51% del totale delle entrate e coprono le spese correnti in misura di poco superiore al 70%. Si rileva altresì che gli accertamenti delle *entrate finali* (entrate

tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti), pari a 569,24 mld, rappresentano il 60,24% del totale delle entrate, mentre il restante 40% è costituito dall'*accensione di prestiti* (374,28 mld). Occorre però considerare che il ripiano del disavanzo di gestione è affidato al ricorso al credito e pertanto *l'indebitamento complessivo in termini di competenza a consuntivo sale a 506,87 miliardi di euro*. Con riferimento alla *spesa*, si rileva che oltre il 62% è costituito da *spese correnti* (670,87 mld) e il 15,72% da *spese in conto capitale* (160,20 mld). La restante parte riguarda il rimborso di passività finanziarie (236,01 mld). Da notare il significativo *miglioramento del rapporto tra le spese correnti e le spese in conto capitale* rispetto alle previsioni iniziali. Queste ultime passano dall'8,3% al 20,15% delle spese finali confermando che gran parte delle misure adottate di contrasto all'epidemia hanno riguardato spese di investimento.

#### *La situazione finanziaria*

L'articolo 4 determina il *disavanzo finanziario del conto del Tesoro al 31 dicembre 2020* in 324,24 miliardi di euro. Il dato considera il disavanzo della gestione di competenza del bilancio cui si aggiunge il saldo passivo della gestione di tesoreria, pari a 191,65 mld. L'articolo 36, comma 4, della legge 196/2009 stabilisce che il *conto del dare ed avere* relativo al servizio di tesoreria statale è annesso al conto del patrimonio insieme con gli allegati concernenti il movimento generale di cassa, la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

#### *Gli allegati*

Sono due, approvati dall'articolo 5.

L'*allegato 1* concerne i prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute effettuati nell'anno 2020. Questo allegato è previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 196/2009 e consiste in un elenco dei decreti emanati nel corso dell'anno dal ministro dell'economia e delle finanze con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti. I decreti emanati nel 2020 sono stati tre per un ammontare complessivo di 277, 5 milioni di euro. L'allegato indica le destinazioni di detta somma ai ministeri e ai *programmi* di bilancio interessati. L'importo maggiore di 269 milioni di euro riguarda il potenziamento del programma "Protezione civile" della missione "Soccorso civile".

L'*allegato 2* concerne l'approvazione di eccedenze di impegno di spese rispetto agli stanziamenti di bilancio. Si tratta di una sanatoria in quanto dette erogazioni



sono state effettuate in deroga al divieto di dar corso all'impegno e al pagamento di spese prive di copertura in bilancio. Si tratta comunque di due sole erogazioni: l'una, particolarmente urgente, diretta al contrasto del crimine e alla tutela dell'ordine pubblico per 19,07 milioni di euro, l'altra, di modeste dimensioni relativa alla ricerca nel settore zooprofilattico (35.778 euro). Da notare che negli enti territoriali e in altre amministrazioni pubbliche dette erogazioni avrebbero configurato ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.

La legge non fa alcun riferimento a due importanti *allegati* al rendiconto previsti dal 5° e 6° comma dell'articolo 36 della legge 196/2009 che riguardano i risultati economici della gestione, con l'analisi dei costi sostenuti (*rendiconto economico*) e le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (*eco rendiconto*).

#### 4 - Conto generale del patrimonio

È disciplinato dall'articolo 36, comma 3, della legge 196/2009 che riprende e conferma i contenuti già presenti nell'articolo 22 della legge 468 del 1978, abrogata a decorrere dal 2010, che ha dato l'avvio alla riforma del bilancio. Il conto è articolato su due sezioni e comprende:

- le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa nel corso dell'esercizio
- la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità patrimoniale.

L'attivo è costituito da: attività finanziarie, attività non finanziarie prodotte, attività non finanziarie non prodotte. All'interno di queste tre sibilline macrocategorie, cui la legge di approvazione del rendiconto si riferisce, proviamo ad elencare i principali elementi che le costituiscono e indichiamo i valori risultanti dal conto patrimoniale 2020 riportati nell'articolo 6 della legge 142/2021.

#### Attività finanziarie (671,53 miliardi di euro)

Comprendono: la cassa (biglietti e monete), i crediti di tesoreria, i crediti concessi ad enti pubblici, aziende e privati, le partecipazioni azionarie e a fondi di dotazione, le quote di fondi di investimento, le anticipazioni (fondi di garanzia, di rotazione, di scorta), i residui attivi.

Le componenti principali attengono ai *residui attivi*, pari a 211,18 miliardi di euro, e alle *partecipazioni*.

#### Attività non finanziarie prodotte (328,50 miliardi di euro)

Comprendono: fabbricati adibiti ad uso abitativo e a sedi istituzionali, fabbricati di edilizia popolare, fabbricati di enti territoriali, fabbricati non residenziali (caserme, fabbricati rurali, commerciali, industriali, opere destinate al culto, ferrovie, impianti sportivi, ecc.), attrezzature, macchinari, mobili e arredi, materiale bibliografico, mezzi di trasporto, armi e armamenti, beni immateriali prodotti (opere artistiche e letterarie, biblioteche, beni di valore culturale, software, ecc.)

#### Attività non finanziarie non prodotte (4,05 miliardi di euro)

Comprendono i terreni (aree edificabili, aree sottostanti ai fabbricati, parchi, aree geologiche, etc.), i giacimenti di carbone, gas, petrolio, minerali, le risorse biologiche non coltivate, ecc.

#### Passivo

È costituito da una sola voce: *Passività finanziarie* (3.219,39 miliardi di euro). Comprende i debiti di tesoreria, i residui passivi, i debiti redimibili (BTP, certificati di credito, prestiti esteri, monete in circolazione, anticipazioni passive). La parte più consistente è costituita dal debito pubblico valutato al 31 dicembre 2020 in 2.484,9 miliardi di euro.

L'articolo 6 della legge 142 pone a raffronto gli elementi descritti attivi e passivi e perviene alla determinazione di un *saldo negativo* di 2.215,30 miliardi di euro che denomina in maniera un po' strana "Eccedenza passiva al 31 dicembre 2020". Si tratta in sostanza di un grave deficit patrimoniale, vale a dire di un "Patrimonio netto negativo" che rispetto al 31 dicembre 2019 presenta un peggioramento di quasi 300 miliardi di euro. Questo risultato avrebbe un effetto fulminante nell'ambito di una grande impresa, ma nello Stato assume un significato diverso. La situazione patrimoniale è infatti fortemente influenzata dalla situazione finanziaria, in particolare dall'entità del debito e dalla consistenza dei residui. Il problema di maggior rilievo è dunque collegato all'andamento dei saldi di bilancio, ma ciò non toglie che la gestione e la valorizzazione del patrimonio presentino ancora molti margini di miglioramento.

#### 5- I saldi di bilancio a consuntivo

I seguenti dati relativi al raffronto tra i risultati differenziali di bilancio in sede di previsione e a consuntivo mostrano, in via immediata, la tempesta che ha travolto le previsioni iniziali per effetto dei numerosi interventi rivolti a contrastare il diffondersi dell'epidemia, a potenziare il sistema sanitario, a introdurre misure di sostegno in un'economia in stato di crisi. Si ricorda al riguardo che la Commissione europea ha disposto l'applicazione della *general escape clause* nel marzo del 2020 in


considerazione della grave ed eccezionale situazione di emergenza sanitaria che, per effetto della pandemia da Covid-19, aveva colpito e continua a colpire i Paesi dell'Unione. La possibilità di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine è stata necessariamente colta dal nostro Parlamento che, nel corso dell'anno 2020, ha autorizzato ben cinque scostamenti di bilancio per interventi che hanno superato i 200 miliardi di euro finanziati prevalentemente con il ricorso al credito. È dunque evidente che le ripercussioni sui risultati differenziali a consuntivo trovano una giustificazione del tutto particolare in tale contesto e non sono comparabili con quelli degli anni precedenti.

Competenza (in miliardi di euro)

	Prev. iniziali	Consuntivo	Delta
Risparmio pubblico	- 25,7	-105,4	- 79,7
Saldo netto da finanziare	- 8,6	- 270,9	- 192,3
Indebitamento netto	- 76,7	- 177,4	-100,7
Ricorso al mercato	- 313,4	-506,9	-193,5
Disavanzo primario	- 1,9	- 204,2	- 202,3

Il Rendiconto generale dello Stato del 2020 segna dunque un profondo rosso in tutti i risultati finanziari e patrimoniali che rappresentano la sintesi dell'eccezionale intervento pubblico condotto nel 2020 in difesa della salute e per la ripresa della vita economica e sociale. Oggi il problema principale nel perdurare della pandemia, sia pure affievolita, è quello di proseguire nella politica di bilancio espansiva puntando sull'incremento del PIL, sul percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine e sulla riduzione graduale del debito. L'attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e i vivaci segnali di ripresa registrati di questi

mesi inducono decisamente a pensare che il peggio sia passato.



Divisione Editoriale

65121 PESCARA - Via Catania, 12

Cod. Fisc. e P.IVA 01846520672

[www.pissta.com](http://www.pissta.com) - e-mail: [centrostudi@pissta.com](mailto:centrostudi@pissta.com)

